



COMUNE DI QUARTO

Città Metropolitana di Napoli

Allegato "C"

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO

*Procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.lgs. n°50/2016, per l'affidamento del servizio di conferimento dei rifiuti con codice CER 20.01.08 - rifiuti biodegradabili di cucine e mense, per il periodo di mesi 20
CIG 8671809B29*

Sommario	pag.
ART. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO.....	3
ART. 2 - DURATA E OPZIONI.....	3
ART. 3 - AMMONTARE DELL'APPALTO.....	4
ART. 4 - MODALITÀ DI AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO.....	5
ART. 5 - CONOSCENZA DELLE CONDIZIONI D'APPALTO.....	6
ART. 6 - CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO.....	6
ART. 7 - MODALITÀ DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO E ONERI DELL'APPALTATORE.....	6
ART. 8 - REQUISITI DEGLI IMPIANTI E CONDIZIONI TECNICHE DI FERMO IMPIANTO.....	9
ART. 9 - CORRISPETTIVO DELL'APPALTO E PAGAMENTI.....	13
ART. 10 - PROTOCOLLO DI LEGALITÀ.....	14
ART. 11 - SPESE INERENTI L'APPALTO.....	16
ART. 12 - REVISIONE E ADEGUAMENTO DEI PREZZI - MODIFICHE DEL CONTRATTO.....	17
ART. 13 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO.....	18
ART. 14 - SICUREZZA SUL LAVORO E D.U.V.R.I.....	19
ART. 15 - RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE.....	20
ART. 16 - VIGILANZA E CONTROLLO.....	21
ART. 17 - CESSIONE E SUBAPPALTO.....	21
ART. 18 - OSSERVANZA DEI CONTRATTI COLLETTIVI DI LAVORO.....	21
ART. 19 - PENALITÀ.....	21
ART. 20 - SEDI E RECAPITI.....	23
ART. 21 - RESPONSABILE TECNICO/AMMINISTRATIVO DEL SERVIZIO.....	23
ART. 22 - CONTROVERSIE.....	24
ART. 23 - NORMATIVA ANTICORRUZIONE.....	24
ART. 24 - PREVENZIONE INTERFERENZE ILLECITE ED ONERI A CARICO DELLA STAZIONE APPALTANTE	25
ART. 25 - DISPOSIZIONI ANTIMAFIA.....	26
ART. 26 - OSSERVANZA DI LEGGI, DECRETI E ORDINANZE.....	26
ART. 27 - NORME DI SALVAGUARDIA.....	27
ART. 28 - TUTELA DELLA PRIVACY.....	27

ART. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto l'affidamento del servizio (prestazione principale unica) di trattamento, escluso trasporto, finalizzato al riciclaggio/recupero e/o recupero/stoccaggio (Allegato C - parte Quarta del D.lgs. n°152/2006 e s.mm.ii. da R1 a R13), del CER provenienti dalla raccolta differenziata, così classificabili ai sensi dell'Allegato D - parte Quarta del D.lgs. n°152/2006 e s.mm.ii.:

CER	DESCRIZIONE
20.01.08	Rifiuti biodegradabili di cucine e mense

Il servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti sul territorio comunale di Quarto prevede la raccolta della frazione con il sistema di raccolta "porta a porta" ed interessa sia le utenze domestiche che quelle non domestiche.

ART. 2 - DURATA E OPZIONI

Il contratto avrà la durata di 20 mesi dalla data di registrazione del contratto, (o dalla consegna del servizio effettuata in via d'urgenza, se anteriore).

A tutela della Stazione Appaltante e dell'Appaltatore, il Committente avverte che la competenza in materia di gestione dei rifiuti è stata trasferita dai Comuni ad altro soggetto giuridico A.T.O. (L.R. Campania n°14/2016). In particolare, nel caso in cui, per sopraggiunte disposizioni normative, in tutto o in parte, dovessero subentrare nel servizio soggetti operanti su scala sovracomunale, si applicheranno le norme ivi previste, in mancanza il contratto in essere dovrà intendersi automaticamente risolto senza che l'Appaltatore possa vantare pretesa alcuna nei confronti dell'Ente (art. 40 comma 1 ultimo periodo L.R. Campania n°14/2016).

Si precisa che è fatta salva la possibilità per il Comune, ai sensi dell'art. 32 comma 8 e comma 13 del D.lgs. n°50/2016 di esigere l'inizio della esecuzione del servizio oggetto di appalto antecedentemente alla stipulazione del contratto in caso di particolari ragioni di urgenza o del verificarsi delle condizioni ivi indicate.

Alla sua scadenza, il contratto potrà essere prorogato ai medesimi patti e condizioni e prezzi, nelle more del perfezionamento della nuova procedura d'appalto preordinata a individuare il nuovo appaltatore. Pertanto, la Ditta aggiudicataria dovrà garantirne l'espletamento del servizio fino alla data di assunzione del servizio da parte della Ditta subentrante. La proroga è limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure utili per l'individuazione di un nuovo contraente. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la Stazione Appaltante ai sensi dell'art. 106 comma 11 del D.lgs. n°50/2016.

È vietato il rinnovo tacito.

Si precisa altresì che l'operatore economico aggiudicatario resta obbligato al "c.d. quinto d'obbligo" o "estensione contrattuale", ai sensi dell'art. 106 comma 12 del D.lgs. n°50/2016. In tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

OPZIONI

Il Comune di Quarto si riserva – e l'appaltatore si obbliga espressamente ad accettare - nel corso della durata del Contratto:

- la facoltà di richiedere all'aggiudicatario di incrementare e/o ridurre le prestazioni oggetto del Contratto fino alla concorrenza di un quinto dell'importo contrattuale, ai sensi dell'art. 106, comma 12, del D.lgs. n°50/2016, ai medesimi termini e condizioni contrattuali;
- di richiedere all'aggiudicatario, ai sensi dell'art. 106, comma 11 del D.lgs. n°50/2016, di prorogare la durata del Contratto per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure di gara per l'individuazione di un nuovo contraente, agli stessi patti, prezzi e condizioni, riservandosi di richiederne di più favorevoli;
- la facoltà, di cui all'articolo 106, comma 1, lett. b), del D.lgs. n°50/2016, di acquistare servizi supplementari che si sono resi necessari e non inclusi nell'appalto iniziale per un importo pari al 50 % (cinquanta per cento) del contratto, da esercitarsi nei termini di legge, ai sensi dell'art. 106, comma 7, del D.lgs. n°50/2016;
- la facoltà di apportare modifiche contrattuali in conformità e secondo le prescrizioni di cui all'art. 106, commi 1 e 7 del D.lgs. n°50/2016.

L'appaltatore è obbligato alla continuazione del servizio a seguito dell'esercizio del diritto di Opzione, pena l'applicazione di penali. In tal caso l'appaltatore è obbligato alla consegna della garanzia definitiva integrativa nella misura e secondo l'importo dell'opzione, pena l'escussione della garanzia definitiva originaria e l'applicazione di penali.

In caso di esercizio dell'opzione ex art.1331 c.c. ed ex art. 106, D.lgs. n°50/2016 e s.mm.ii, e delle altre facoltà richiamate nel presente articolo, l'Appaltatore titolare dell'impianto sarà tenuto ad assoggettarsi ai medesimi patti e condizioni e prezzi contrattuali della presente procedura.

ART. 3 - AMMONTARE DELL'APPALTO

L'appalto è finanziato con fondi del bilancio comunale.

L'importo presunto nei 20 mesi è pari ad **€ 1.608.750,00**, oltre IVA al 10%, per un totale complessivo di **€. 1.769.625,00**.

Il quantitativo presunto di rifiuti da smaltire per il periodo dell'incarico decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto - Codice CER 20.01.08 "Rifiuti biodegradabili di cucine e mense" - è stimato in **8.250 tonnellate**.

Importo unitario a tonnellata è pari ad €/t. 195,00 (oltre IVA), così distinto:

- €. 191,00 per il servizio posto a base di gara soggetto a ribasso;
- €. 4,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.

Ai sensi dell'art. 23, comma 16, del Codice l'importo posto a base di gara comprende i costi della manodopera che la Stazione Appaltante ha stimato pari al 4,21% ovvero 8,21 €/t. calcolati sulla base delle tabelle Igiene ambientale - Aziende Private, approvate con D.D. n°70 del 01/08/2017 (Ministero del Lavoro), costo orario operaio €. 23,70.

I rischi di natura interferenziale sono esclusivamente a carico dell'impianto.

L'importo sopra indicato è calcolato sulla base del servizio stimato e preventivato che potrà subire delle variazioni in più o meno secondo la produzione dei rifiuti.

La quantità stimata può essere suscettibili di incremento o di riduzione, senza che ciò comporti variazioni del prezzo e/o pretese da parte dell'aggiudicatario.

Data la natura dell'appalto, provenienti da raccolta differenziata, **non sono previsti e non sono corrisposti** costi di separazione/selezione e del pari **non sono previsti e non sono corrisposti** costi di trattamento specifici della frazione estranea. In caso di presenza di eventuali frazioni estranee di RSU provenienti da raccolta differenziata, l'appaltatore è obbligato al trattamento di queste ultime, per le quali sarà corrisposto lo stesso prezzo €/t. di aggiudicazione della frazione di rifiuti oggetto di appalto, senza alcun compenso aggiuntivo.

La stazione appaltante si avvale della facoltà di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto ai sensi dell'art. 95, comma 12, del D.lgs. n°50/2016, "Le stazioni appaltanti possono decidere di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto. Tale facoltà è indicata espressamente nel bando di gara o nella lettera di invito".

ART. 4 - MODALITÀ DI AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO

L'appalto è esperito mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.lgs. N°50/2016 e ss.mm.ii con l'aggiudicazione mediante criterio del prezzo più basso ai sensi dell'art. 95, comma 4, lettera b) e con la valutazione delle offerte eventualmente anomale ai sensi dell'art. 97, comma 2 e comma 2/bis, del D.lgs. n°50/2016 s, da formularsi mediante sconto percentuale unico in ribasso rispetto all'unità di misura €/t., espresso in cifra e lettera. La stazione appaltante si riserva comunque la facoltà di procedere ai sensi dell'art. 97, comma 6, ultimo periodo del Codice.

Sarà pagato all'appaltatore esclusivamente il servizio effettivamente prestato, applicando il prezzo di aggiudicazione, moltiplicato per il quantitativo di rifiuti conferito a trattamento. I concorrenti devono indicare in sede di offerta i propri costi della manodopera (espressi in euro per singola tonnellata) e gli oneri aziendali (espressi in euro per singola tonnellata) concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all'art. 95 comma 10 del D.lgs. n°50/2016, ai fini della valutazione dell'anomalia dell'offerta.

Non sono ammesse, a pena di esclusione, offerte parziali, indeterminate, condizionate, pari o in aumento rispetto al prezzo posto a base d'appalto.

Nel caso vi siano offerte uguali si procederà in via immediata al sorteggio ai sensi dell'art. 77 comma 2 del R.D. n°827 del 1924.

Il prezzo complessivo risultante dallo sconto percentuale indicato nell'offerta economica s'intende comprensivo di qualsiasi onere gravante sull'appalto da rendere, eccetto l'I.V.A. In caso di discordanza fra lo sconto percentuale unico indicato in cifre e quello indicato in lettere, è valida l'indicazione più vantaggiosa per l'Amministrazione ai sensi dell'art. 72 comma 2 del R.D. n°827 del 1924 e s.mm.ii..

Gli oneri di sicurezza sono a carico dell'Impresa appaltatrice.

Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, purché ritenuta valida e congrua dall'Amministrazione.

ART. 5 - CONOSCENZA DELLE CONDIZIONI D'APPALTO

L'assunzione dell'appalto di cui al presente Capitolato implica da parte dell'Aggiudicatario la conoscenza di tutte le norme generali e particolari, di tutte le condizioni che lo regolano e di tutte le circostanze che possono influire sul giudizio dell'Aggiudicatario circa la convenienza di assumere l'appalto sulla base del ribasso offerto, con rinuncia ad ogni rivalsa per caso fortuito, compreso l'aumento dei costi per l'applicazione di imposte, tasse e contributi di qualsiasi genere o di qualsiasi circostanza sfavorevole possa verificarsi dopo l'aggiudicazione.

ART. 6 CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO

Il servizio oggetto dell'appalto è da considerarsi attività di pubblico interesse, sottoposta alla normativa di cui all'art. 177, comma 2, del D.lgs. n°152/2006 e s.mm.ii.. In quanto servizio pubblico essenziale non potrà essere sospeso o abbandonato salvo casi di forza maggiore che, comunque, dovranno essere documentati e idoneamente giustificati.

L'Appaltatore è tenuto all'osservanza di tutte le leggi e le disposizioni vigenti in materia.

ART. 7 - MODALITÀ DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO E ONERI DELL'APPALTATORE

L'Appaltatore è tenuto ad effettuare il servizio in questione nell'osservanza delle norme legislative e dei regolamenti vigenti in materia.

Specifiche Tecniche: i rifiuti, identificati mediante il Codice Europeo Rifiuti, oggetto di appalto, saranno trasportati, per conto e a spese del Comune, con qualsiasi tipologia di automezzo idoneo allo scopo, debitamente autorizzato dalla ditta affidataria del servizio di raccolta e trasporto rifiuti urbani, e conferiti all'impianto proposto in sede di gara, autorizzato ai sensi della vigente normativa di settore ad attività di trattamento finalizzato a recupero dei rifiuti oggetto di gara.

L'Appaltatore dovrà provvedere a sua cura e spese, con propri mezzi e personale, con a carico l'onere della pesatura e di qualsivoglia onere/o prestazione necessaria ad eseguire il servizio.

A carico dell'appaltatore si intendono i seguenti oneri:

- oneri assicurativi, previdenziali, contributivi in conformità a quanto stabilito dalla vigente normativa;
- polizza R.C.T. per € 2.500.00,00 massimale unico sinistro; RCO per € 2.000.000,00 massimale unico sinistro;
- osservanza di tutte le norme antinfortunistiche e rispetto del D.lgs. n°81/2008 e s.mm.ii.
- spese contrattuali;
- forniture e servizi di cui all'appalto.

È obbligo dell'appaltatore provvedere, successivamente alla stipula del contratto e prima dell'avvio del servizio:

- 1) provvedere per il CER oggetto di affidamento ad avviarli al riciclaggio/recupero e/o recupero/stoccaggio. In adempimento a tali obblighi, lo stesso è tenuto ad effettuare

gratuitamente, almeno un'analisi merceologica per il CER 20.01.08 ed a fornire entro l'ultimo mese dell'affidamento, certificazione provante l'effettivo avvio a recupero;

- 2) comunicazione nominativo del Responsabile Tecnico del Contratto sempre reperibile, con la funzione di interlocutore verso il Direttore di Esecuzione del Contratto, coadiuvato da assistenti in grado di intervenire prontamente sull'operatività del servizio svolto;
- 3) presentazione dell'attestazione/certificazione di verifica periodica pesa (bollatura metrica) con esito positivo o conforme, rilasciata dalla CCIAA o laboratori accreditati dalla CCIAA, in corso di validità, e conformemente al D.M. 28 marzo 2000 n. 182 e s.mm.ii. - D.M. n. 93/2017 e s.mm.ii. - ed alla normativa vigente in materia;

È obbligo dell'appaltatore, in corso di esecuzione dell'Appalto, provvedere alla trasmissione dei seguenti Report:

Mensilmente

- nel caso d'impianto di recupero/stoccaggio (cod. recupero R13), la rendicontazione mensile dei viaggi effettuati, riportante almeno il quantitativo di rifiuto conferito, l'impianto di destinazione, gli estremi dei documenti utilizzati per il trasporto dei rifiuti conferiti, l'indicazione dei mezzi utilizzati con relative targhe. È fatta salva la possibilità per il DEC di richiedere la trasmissione, qualora non allegati alle copie attestanti l'avvenuto conferimento consegnate al Comune/produttore da parte del soggetto affidatario del servizio di raccolta e trasporto rifiuti urbani, delle copie dei cartellini di pesa di ogni conferimento, ove risultino anche la data e l'ora delle pesate;
- nel caso di impianto per riciclaggio/recupero (cod. recupero R3) il quantitativo di rifiuto riciclato e/o recuperato.

Si elenca, di seguito, l'attuale nominativo del soggetto gestore del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani nel territorio comunale, che trasporterà, i rifiuti oggetto di appalto: **Società GPN S.r.l.**, con sede in Sant'Antonio Abate, alla Via Santa Maria La Carità n°68 - C.F. e P. IVA 05969761211 e-mail: gpnsl@pec.it.

L'impianto deve assicurare il seguente orario di apertura con possibilità di conferimento (con espresso avvertimento che in mancanza si applicheranno le penali di cui al presente C.S.A.):

- *dal lunedì al sabato dalle ore 7.00 alle ore 19.00, ivi compreso i giorni festivi e pre-festivi infrasettimanali (se necessario, quali ad esempio il 31 dicembre – 1° gennaio, 05 - 06 gennaio, 24 - 25 aprile, 30 aprile e 1° maggio, 1° – 2 giugno, il 14 - 15 agosto, 31 ottobre - 1° novembre, 07 - 08 dicembre, 24 – 25 – 26 dicembre, etc.;*
- *in via eccezionale, previo accordo con l'Ente, anche la domenica dalle ore 07.00 alle ore 19.00.*

In deroga a quanto prescritto dal calendario di raccolta/conferimento che prevede la frequenza di conferimento di giorni 3/7, l'impianto è obbligato all'accettazione dei conferimenti 6 giorni su 7, in considerazione all'attuale organizzazione del servizio che prevede la raccolta anche in modalità di riassetto pomeridiano.

L'aggiudicatario è edotto e consapevole, che dall'inizio dell'esecuzione del presente appalto, provvederà ad organizzare i propri flussi giornalieri di rifiuti in entrata ed uscita, come prescritto

dalle autorizzazioni regionali di gestione dell'impianto, tenendo in debita considerazione i possibili conferimenti giornalieri del Comune di Quarto.

Qualsiasi modifica di carattere straordinario e momentaneo dell'orario di apertura dell'impianto dovrà essere comunicata tempestivamente al Comune di Quarto (tel. 081 80 69 255 – 081 80 69 213) ed al gestore del servizio di raccolta (tel. 081 873 81 01), con almeno 12 ore di anticipo, fatti salvo gli obblighi dell'appaltatore di cui al successivo art. 8.

Nel caso di limitazioni nel conferimento, l'impianto deve garantire priorità e continuità a favore del Comune di Quarto e del soggetto gestore del servizio di raccolta e trasporto rifiuti urbani, con espresso avvertimento che in mancanza si applicheranno le penali di cui all'art. 19 C.S.A..

Il conferimento di ogni carico sarà accompagnato da idonei documenti per il trasporto rifiuti come previsti dalla vigente normativa, firmati da personale incaricato della Società che gestisce il ciclo dei rifiuti per il Comune di Quarto, in qualità di produttore del rifiuto, dal trasportatore e controfirmati, all'atto del conferimento, dall'impianto di destinazione.

Come già d'obbligo resta in capo al soggetto affidatario del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani consegnare al Comune/produttore la copia attestante l'avvenuto conferimento, con allegato scontrino di pesa; resta salva la facoltà, qualora ciò non accadesse, del Comune/produttore di fare richiesta in tal senso all'impianto di destinazione che si obbliga a trasmettere copia entro e non oltre 24 ore dalla richiesta.

Il conferimento all'impianto comprende l'onere della pesatura ed ogni qualsivoglia onere e/o prestazione necessaria ad eseguire perfettamente il servizio.

La pesa dell'impianto deve essere sottoposta a bollatura metrica, in corso di validità, con esito positivo o conforme, rilasciata dalla CCIAA o laboratori accreditati dalla CCIAA, e conformemente al D.M. 28 marzo 2000 n°182 e s.mm.ii. - D.M. n°93/2017 e s.mm.ii. - ed alla normativa vigente in materia. **La Stazione appaltante si riserva di richiedere la documentazione relativa all'impianto di pesatura ed alla taratura periodica dello stesso, nonché di disporre verifiche ed ispezioni, anche per il tramite dei competenti organi istituzionali.**

I rifiuti saranno trasportati a cura e spese del Comune tramite ditta affidataria del servizio d'igiene urbana alla unica ed esclusiva condizione di seguito indicata al numero 1):

1) impianto proposto in sede di offerta localizzato ad una distanza non superiore ai **125 Km.** dalla sede municipale, sita in Quarto (Na) alla via E. De Nicola n°8, con distanza da computarsi come percorrenza di sola andata (**complessivi andata/ritorno Km. 250**) da calcolare secondo lo stradario telematico (sito <https://maps.google.com/>).

Le distanze saranno valutate sulla base della percorrenza più rapida possibile dei mezzi dalla sede municipale, sita in Quarto (Na) alla via E. De Nicola n°8, alla sede dell'impianto di conferimento con riferimento al chilometraggio rilevato con sistemi informatici attraverso il programma sul sito <https://maps.google.com/> – opzioni di itinerario: il più rapido.

- *Come indirizzo di partenza utilizzare:*
Città: Quarto – 80010 - Indirizzo: Via E. De Nicola n°8;
- *Come indirizzo di arrivo utilizzare:*
Città: Impianto di conferimento - Indirizzo: Impianto di conferimento.

Nel caso di ATI/operatori plurimi o associati e con tutti gli impianti ubicati ad una distanza non superiore ai **125 Km.** dalla sede municipale, sita in Quarto (Na) alla via E. De Nicola n°8, con

distanza da computarsi come percorrenza di sola andata da calcolare secondo lo stradario telematico (sito <https://maps.google.com/>), il trasporto sarà a cura e spesa del Comune.

Nel caso di ATI/operatori plurimi o associati con almeno un impianto ubicato ad una distanza non superiore ai 125 Km. dalla sede del Comune di Quarto (Na), sita in via E. De Nicola n°8, con distanza da computarsi come percorrenza di sola andata da calcolare secondo lo stradario telematico (sito <https://maps.google.com/>), il trasporto sarà a cura e spesa del Comune esclusivamente per tale impianto che sarà l'unico ove verranno conferiti i rifiuti. In tal caso l'impianto deve essere autorizzato al riciclaggio/recupero (R3) e/o recupero/stoccaggio (R13) del CER oggetto del presente appalto.

In nessun caso saranno conferiti i rifiuti ad una distanza superiore ai 125 km. dalla sede municipale, sita in Quarto (Na) alla E. De Nicola n°8, come percorrenza di sola andata.

La sostituzione dell'impianto deve essere autorizzata dall'Ente appaltante e non deve comportare oneri aggiuntivi. Il venire meno, nel corso dell'appalto, delle necessarie autorizzazioni riguardanti gli impianti offerti comporta la risoluzione del contratto d'appalto con l'onere per l'appaltatore del risarcimento del danno.

L'Amministrazione si riserva di effettuare, in ogni tempo, durante la durata del contratto, ispezioni e controlli intesi a constatare che i rifiuti conferiti vengano effettivamente trattati nell'impianto indicato dall'impresa.

L'aggiudicataria è consapevole che in caso di inottemperanza al presente articolo, si applicheranno le penali di cui all'art. 19 C.S.A.

ART. 8 - REQUISITI DEI PARTECIPANTI, DEGLI IMPIANTI E CONDIZIONI TECNICHE DI FERMO IMPIANTO

Art. 8.1 REQUISITI GENERALI

Sono esclusi dalla gara gli Operatori Economici per i quali sussistono le cause ostative previste dall'art. 80 del Codice.

Sono comunque esclusi gli Operatori Economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del D.lgs. del 2001 n°165.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel protocollo di legalità, stipulato da questa Amministrazione con l'Ufficio Territoriale di Governo - Prefettura di Napoli, costituisce causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge n°190/2012.

Art. 8.2 REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti, a **pena di esclusione**, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti:

a) iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara;

- b) **iscrizione**, per le Cooperative ed i Consorzi fra Società Cooperative di Produzione e Lavoro, nell'Albo Nazionale delle società cooperative, presso il Ministero dello Sviluppo Economico;
- c) **iscrizione**, oppure **richiesta di iscrizione** nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (**c.d. white list**) istituito presso la Prefettura della provincia in cui l'operatore economico ha la propria sede.

Art. 8.3 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA

- d) **fatturato globale minimo annuo** riferito agli ultimi tre esercizi finanziari fiscalmente definiti, non inferiore ad **€. 1.608.750,00**, IVA esclusa. Tale requisito è richiesto per consentire la maggiore partecipazione di Operatori Economici alla presente procedura.

Art. 8.4 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE

- e) **esecuzione** nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara di servizi analoghi a quelli oggetto dell'appalto per un importo complessivo pari almeno ad **€. 1.608.750,00**;
- f) **Iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali** per la seguente categoria di cui al D.M. 406/98:
 - **Categoria 8**: intermediazione e commercio di rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi;
- g) **possesso** di certificazione di sistema di qualità conforme alla norma europea della serie **UNI EN ISO 9001:2015**, in corso di validità e pertinente all'oggetto dell'appalto;
- h) **possesso** di certificazione di sistema di gestione ambientale conforme alla norma europea della serie **UNI EN ISO 14001:2015**, in corso di validità e pertinente all'oggetto dell'appalto;
- i) **titolarità o disponibilità di impianto/piattaforma (di cui ai codici R3 e/o R13) in possesso di regolare autorizzazione di una delle seguenti forme previste dalla vigente normativa**:
 - procedura ordinaria regionale ai sensi dell'art. 208 del D.lgs. n°152/2006 e s.mm.ii.;
 - procedura semplificata provinciale ai sensi degli artt. 214-216 del D.lgs. n°152/2006 e s.mm.ii.;
 - autorizzazione integrale ambientale ai sensi dell'art. 208 del D.lgs. n°152/2006 e s.mm.ii., per operazioni di recupero e messa in riserva ai fini del recupero e per operazioni di smaltimento e deposito preliminare ai fini del recupero e dalla quale si evinca l'elenco dei codici CER per i quali si è autorizzati.

L'Impianto/piattaforma dovrà avere le seguenti caratteristiche:

- essere dotato di impianto di pesa;
- garantire la messa in riserva del quantitativo di almeno **8.250** tonnellate per il CER 20.01.08, riservati al Comune di Quarto (Na);
- la logistica e la dimensione della struttura, devono essere adeguate a garantire il ricevimento della quantità indicata al precedente punto, mantenendo un agevole flusso degli autocarri in ingresso ed in uscita, senza interferenze e senza che si determinino lungaggini nelle attività di conferimento del rifiuto;
- **essere localizzato ad una distanza massima di Km. 125,00 dal Comune di Quarto.**

Art. 8.5 REQUISITI DEGLI IMPIANTI E CONDIZIONI TECNICHE DI FERMO IMPIANTO

Possono partecipare i soggetti che possiedano i seguenti requisiti:

- a) impianto con autorizzazione regionale al riciclaggio/recupero (cod. R3) e/o recupero/stoccaggio (cod. R13) delle tipologie di rifiuti, oggetto di gara;
- b) iscrizione nella categoria 8 dell'Albo dei Gestori Nazionale Ambientali (intermediazione e commercio di rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi), purché abbiano disponibilità d'impianti di cui ai codici R3 ed R13.

Tutti i rifiuti saranno conferiti agli impianti autorizzati di riciclaggio/recupero e/o recupero/stoccaggio, e dotati di pese omologate.

Il Prestatore è tenuto ad assicurare la continuità e la perfetta esecuzione dei servizi affidati, in conformità alla normativa vigente.

L'impianto deve essere in possesso delle autorizzazioni previste e rilasciate ai sensi della vigente normativa ambientale, per il trattamento, escluso trasporto, per i rifiuti di cui al CER sopra specificato, per una capacità ricettiva autorizzata impiantistica stoccabile e movimentabile (annuale) oggetto di appalto con utilizzo dei metodi, delle tecnologie e delle misure di gestione ambientale più idonee a garantire un alto grado di protezione dell'ambiente e della salute pubblica, senza determinare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo nonché per la fauna e la flora, né causare inconvenienti da rumori ed odori.

La pesa dell'impianto deve essere sottoposta a bollatura metrica, in corso di validità, con esito positivo o conforme, rilasciata dalla CCIAA o laboratori accreditati dalla CCIAA, e conformemente al D.M. 28 marzo 2000 n°182 e s.mm.ii. - D.M. n°93/2017 e s.mm.ii. - ed alla normativa vigente in materia. La Stazione Appaltante si riserva di richiedere la documentazione relativa all'impianto di pesatura ed alla taratura periodica dello stesso, nonché di disporre verifiche ed ispezioni, anche per il tramite dei competenti organi istituzionali.

Non è consentito l'utilizzo di impianti diversi da quelli indicati in sede di offerta, salvo motivi di forza maggiore, comunicati, motivati ed autorizzati.

La sostituzione dell'impianto, in ogni caso deve essere autorizzata dall'Ente appaltante e non deve comportare oneri aggiuntivi. Il venire meno, nel corso dell'appalto, delle necessarie autorizzazioni riguardanti gli impianti offerti comporta la risoluzione di diritto del contratto d'appalto con l'onere per l'appaltatore del risarcimento del danno.

L'appaltatore dovrà comunicare immediatamente eventuali provvedimenti di sospensione, modifica o revoca delle autorizzazioni degli impianti di riciclaggio/recupero e/o recupero/stoccaggio, utilizzati per l'espletamento del servizio.

Se per qualsiasi motivo e ragione (tecniche-logistico-impiantistiche e/o eventi straordinari e/o provvedimenti coercitivi da parte di Enti e Organi competenti preposti all'autorizzazione, al controllo e alla vigilanza ambientale, di polizia, ecc.) fosse impossibile conferire i rifiuti a causa della sospensione delle attività dell'impianto-offerta, l'appaltatore dovrà tempestivamente inviare una comunicazione via PEC ed avviso telefonico al Comune, unitamente al gestore del servizio di raccolta, con la descrizione precisa del motivo e origine della causa di fermo, le tempistiche previste di riapertura dell'attività, la sede dell'impianto alternativo ove conferire, allegando documentazione relativa all'accaduto, restando a carico dell'appaltatore ogni eventuale onere ulteriore rispetto a quelli previsti nel Contratto di Appalto sottoscritto.

In tal caso, l'appaltatore è obbligato a mettere a disposizione un impianto alternativo o di riserva ubicato ad una distanza non superiore a **125 km.** dalla sede municipale, come percorrenza di sola andata, sita in Quarto (Na) alla via E. De Nicola n°8, autorizzato e abilitato alle attività riciclaggio/recupero e/o recupero/stoccaggio (Allegato C parte Quarta del D.lgs. n°152/2006 da R1

a R13), per il C.E.R. di cui all'oggetto, con idonea capacità autorizzata stoccabile e movimentabile, eventualmente di titolarità propria o di terzi, fermo restando il possesso dei requisiti generali e morali di cui all'art 80 del codice, e dei requisiti di idoneità professionale, autocertificati mediante la documentazione di gara.

La temporanea impossibilità a conferire i rifiuti presso impianti autorizzati, in ogni caso, non dovrà compromettere lo svolgimento del servizio: a tal fine il l'appaltatore, dovrà provvedere a propria cura e spese allo stoccaggio provvisorio in attesa del conferimento finale, nel rispetto della vigente normativa in materia.

Analogamente, anche l'impianto di riserva, localizzato a massimo Km. 125,00 dalla sede Comunale, dovrà assicurare un orario di apertura e dovrà garantire le medesime prestazioni indicate nei punti precedenti del presente C.S.A. e negli atti di gara.

Nessun costo a carico dell'Ente è previsto in caso di impianto alternativo e/o di riserva. L'eventuale utilizzo, in conformità a quanto previsto al comma precedente, di impianti alternativi a quelli indicati dall'Appaltatore in sede di offerta, non dovrà in ogni caso comportare alcun onere aggiuntivo a carico del Comune.

I rapporti economici intercorrono esclusivamente tra l'appaltatore e l'impianto alternativo, con obbligo a carico dell'Ente del pagamento esclusivamente a favore dell'appaltatore, il quale rilascerà quietanza dell'avvenuto versamento all'impianto alternativo ed all'Ente. Nell'eventualità che l'Appaltatore non consenta al Comune di conferire i rifiuti in un altro impianto alternativo di riserva autorizzato e abilitato alle attività di riciclaggio/recupero e/o recupero/stoccaggio, del codice di cui all'oggetto, eventualmente di titolarità propria o di terzi, oppure si trovi nella condizione di sospensione o perdita dell'autorizzazione e dell'abilitazione per la tipologia e/o per la quantità dei rifiuti in oggetto per il proprio impianto-offerta nel corso dell'appalto, il Comune procederà alla risoluzione di diritto del contratto ex art. 1456 c.c. (rappresentando tale inadempimento clausola risolutiva espressa) con incameramento della garanzia definitiva di cui all'art. 103 D.lgs. n°50/2016 ed attivazione esecuzione in danno dell'appaltatore dei maggiori costi sostenuti presso il nuovo impianto di conferimento, fatta salva ogni eventuale richiesta di risarcimento danni, senza che nulla sia più dovuto all'appaltatore se non il pagamento dei servizi regolarmente eseguiti.

Il servizio oggetto dell'appalto è da considerarsi attività di pubblico interesse, sottoposta alla normativa di cui all'art. 177 co 2 del D.lgs. n°152/2006 e s.mm.ii.. **Il servizio oggetto dell'appalto in quanto servizio pubblico essenziale non potrà essere sospeso o abbandonato salvo casi di forza maggiore che, comunque, dovranno essere comunicati, documentati e idoneamente giustificati.**

In caso di astensione dal lavoro del personale per sciopero, l'Appaltatore dovrà impegnarsi al rispetto delle norme contenute nella Legge n°146/1990 e s.mm.ii. per l'esercizio dello sciopero nei servizi pubblici essenziali.

Non sono considerati causa di forza maggiore, gli scioperi del personale direttamente imputabili all'Appaltatore quali, a titolo di esempio, la ritardata o mancata corresponsione delle retribuzioni o il mancato rispetto di quanto disposto dal contratto collettivo nazionale di lavoro.

Il Comune si riserva di effettuare in qualsiasi momento dello svolgimento dell'appalto, visite ispettive mediante propri tecnici presso l'impianto/gli impianti dell'Appaltatore, finalizzate al controllo delle attività oggetto dell'appalto al fine di adempiere agli obblighi imposti nella fase esecutiva dal D.lgs. n°50/2016.

L'inadempimento al presente articolo costituisce grave inadempimento ai fini dell'applicazione delle penali e clausola risolutiva espressa con conseguente risoluzione di diritto del contratto ex art. 1456 c.c..

ART. 9 - CORRISPETTIVO DELL'APPALTO E PAGAMENTI

Per l'esecuzione del servizio oggetto dell'appalto, la Ditta aggiudicatrice avrà diritto all'importo a misura del servizio (espresso in €/t.) che sarà pari al prezzo a base d'asta, decurtato il ribasso offerto in sede di gara.

A cadenza mensile, l'Appaltatore emetterà fattura, sulla base delle quantità mensili di rifiuti conferiti dalla Stazione Appaltante e pervenute all'impianto, quantità rilevabili dai documenti utilizzati per il trasporto dei rifiuti oggetto di appalto e dagli allegati scontrini di pesa di cui all'art. 7 del presente C.S.A..

Nella fattura stessa saranno indicati i dati caratterizzanti ciascun conferimento (data, ora, estremi documento, totale conferito, targa automezzo, ecc.)

I pagamenti relativi al presente contratto sono effettuati mediante accredito su apposito conto corrente bancario o postale acceso presso banche o la Società Poste Italiane ai sensi dell'articolo 3 della Legge 13/08/2010, n°136. L'Appaltatore si impegna a comunicare al committente, Comune di Quarto, entro sette giorni dalla loro accensione, gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso.

Dato il particolare oggetto, servizio di trattamento rifiuti, ed i particolari adempimenti da effettuare ai fini della verifica della prestazione, i pagamenti ai sensi dell'art. 6 del Decreto legislativo 9 novembre 2012, n°192, in Gazzetta Ufficiale 15 novembre 2012, n°267, saranno posticipati tramite bonifico bancario o postale su conto dedicato (Legge n°136/10 e s.mm.ii.), a sessanta (60) giorni dalla:

1. ricezione della fattura elettronica dell'appaltatore all'ufficio dell'Ente;
2. all'acquisizione del DURC (Documento Unico Regolarità Contributiva) dell'appaltatore regolare;
3. all'acquisizione del DURF (Documento Unico Regolarità Fiscale) dell'appaltatore regolare.

La presentazione di fatture non conformi a quanto innanzi saranno rigettate, i termini di pagamento saranno interrotti ed inizieranno nuovamente a decorrere a seguito del rinvio della fattura conforme.

Pertanto all'emissione di ogni fattura, sarà verificata la regolarità contributiva con il D.U.R.C. dell'appaltatore di cui alla Legge n°266/2002 richiesto dalla Stazione Appaltante ai sensi dell'art. 16 bis comma 10 della Legge n°2/2009 e della Legge n°98/2013 e la insussistenza di debiti ex art.48 bis D.P.R. n°602/1973 e D.M. n°40/2008.

Tutte le fasi del servizio saranno sottoposte a controlli da parte dell'Ente per il tramite del Direttore di Esecuzione del Contratto e/o suoi assistenti.

Nel caso in cui il Direttore di Esecuzione del Contratto e/o suoi assistenti ravvisino difetti, carenze o anomalie nell'espletamento del servizio, l'appaltatore sarà invitato ad apportare tutte le modifiche ed i correttivi che saranno ritenuti necessari e dovrà segnalare i provvedimenti adottati.

Eventuali ritardi o mancate effettuazioni delle operazioni correttive richieste comporteranno l'applicazione di apposita penale.

L'appaltatore è obbligato alla presentazione del report di cui all'art. 7 del C.S.A., la cui struttura sarà comunicata dal Direttore di Esecuzione del Contratto e/o suoi assistenti.

Tale documentazione sarà oggetto di verifica antecedente alla liquidazione di quanto dovuto in fattura.

Eventuali difformità riscontrate nel report con le verifiche effettuati dal Direttore di Esecuzione del Contratto e/o suoi assistenti dovranno essere tempestivamente sanate dall'appaltatore, pena il rifiuto della fattura elettronica.

Nel caso di mancata ottemperanza dell'Appaltatore ai propri obblighi, fermo restando l'applicazione delle penali, l'Ente può procedere:

- a) alla formale contestazione, chiedendo l'adempimento entro ventiquattro ore;
- b) a ordinare, qualora l'Appaltatore, ricevuta la contestazione, non adempia, l'esecuzione d'ufficio delle attività necessarie per assicurare il regolare andamento dell'appalto;
- c) a rivalersi sullo stesso per le spese sostenute e per i danni subiti, con recupero delle somme mediante trattenute sul primo rateo di pagamento in scadenza e su quelli successivi fino alla completa estinzione del credito;
- d) a escutere la garanzia definitiva.

Sono fatte salve le azioni legali esperibili dal Comune per l'eventuale risarcimento dei maggiori danni.

ART. 10 - PROTOCOLLO DI LEGALITÀ

Ai fini dell'applicazione del Protocollo di Legalità, questa Amministrazione, oltre all'osservanza del CODICE ANTIMAFIA, Decreto Legislativo 6 settembre 2011 n°159 (*in Suppl. Ordinario n°214 alla Gazz. Uff., 28 settembre, n°226*), del D.lgs. n°50/2016, nonché delle disposizioni di cui alla Legge Regionale n°3 del 27/02/2007 e s.mm.ii. sugli appalti pubblici, si conforma alle procedure e agli obblighi contenuti nel protocollo di legalità stipulato con la Prefettura di Napoli.

La Stazione Appaltante e l'Aggiudicatario, si obbligano a quanto di seguito indicato:

A) OBBLIGHI DELLA STAZIONE APPALTANTE:

1. assume l'obbligo, prima di procedere alla stipula del contratto d'appalto, di acquisire dalla Prefettura di Napoli la documentazione antimafia (*informazioni antimafia e comunicazione antimafia a mezzo della piattaforma telematica BDNA*) di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n°159, sul conto delle imprese interessate aventi sede legale anche al di fuori della Provincia, fornendo, tassativamente, i dati di cui all'allegato 4 al decreto legislativo n°490/1994 e s.mm.ii., così come modificato dall'art. 29 del D.L. 24 giugno 2014 n°90, G.U. n°144 del 24/06/2014, in vigore dal 25/06/2014;
2. assume l'obbligo, qualora dalle verifiche eseguite dalla Prefettura, siano acquisite informazioni antimafia dal valore interdittivo, ovvero dovessero emergere ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali d'interesse, di procedere alla risoluzione immediata e automatica del vincolo contrattuale ovvero a procedere alla revoca immediata. In tal caso, a carico dell'impresa, nei

cui confronti siano acquisite informazioni antimafia dal valore interdittivo, sarà applicata anche una penale a titolo di liquidazione del danno - salvo comunque il maggior danno - nella misura del 10% del valore del contratto ovvero, quando lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite; tali somme potranno essere detratte automaticamente dalle somme dovute in relazione alla prima erogazione utile;

3. si avverte che tale clausola di risoluzione automatica sarà espressamente indicata nel contratto di appalto;
4. decorso il termine di trenta giorni dalla richiesta di rilascio delle informazioni antimafia, ovvero, nei casi d'urgenza, anche immediatamente questa Amministrazione potrà procedere alla stipula del contratto, nelle more del rilascio del provvedimento Prefettizio, fermo restando la clausola risolutiva, ai sensi dell'art.88, D.lgs. n°159/2011;
5. assume l'obbligo di procedere alla risoluzione immediata e automatica del vincolo contrattuale ovvero alla revoca immediata quando gli elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa, ovvero le ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali d'interesse, dovessero emergere successivamente alla stipula del contratto;
6. si riserva la facoltà di non stipulare il contratto, ovvero, se il contratto sia già stipulato, di procedere alla risoluzione del vincolo contrattuale (clausola di gradimento), qualora vengano acquisiti elementi o indicazioni rilevanti ai fini delle valutazioni discrezionali ammesse dalla legge, così come previsto dal Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n°159. Si avverte che tale clausola di gradimento sarà inserita nel contratto di appalto;
7. assume l'obbligo di richiedere le informazioni antimafia di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n°159 anche nei confronti dei soggetti ai quali vengono affidati le seguenti forniture e servizi "sensibili" indipendentemente dal valore delle forniture e dei servizi stessi: trasporto di materiali a discarica, smaltimento rifiuti, fornitura e/o trasporto terra; acquisizioni, dirette o indirette, di materiale da cava per inerti e di materiale da cave di prestito per movimento terra; fornitura e/o trasporto di calcestruzzo; fornitura e/o trasporto di bitume; noli a freddo di macchinari; fornitura con posa in opera e noli a caldo qualora non debbano essere assimilati a subappalto; servizio di autotrasporto; guardiania di cantiere.

B) OBBLIGHI PER L'APPALTATORE:

L'Appaltatore dovrà impegnarsi ad ottemperare agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n°136/2010, e s.mm.ii., di cui al D.L. n°187/2010.

In particolare:

1. di impegnarsi ad accendere un conto corrente bancario/postale dedicato anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche e a comunicare gli estremi identificativi dello stesso, nonché le generalità delle persone delegate ad operare su di esso, entro sette giorni dall'accensione oppure;
2. di impegnarsi a comunicare gli estremi identificativi di un conto corrente bancario/postale già esistente entro sette giorni dalla prima utilizzazione dello stesso in operazioni finanziarie

relative alla commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità delle persone delegate ad operare su di esso.

Inoltre, dovrà dichiarare:

- a) di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al protocollo di legalità sottoscritto dalla stazione appaltante con la Prefettura di Napoli;
- b) di impegnarsi a denunciare immediatamente alle Forze di Polizia o all'autorità Giudiziaria ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altre utilità ovvero offerta di protezione nei confronti dell'imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei rispettivi familiari (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di lavorazioni, forniture o servizi a determinate imprese, danneggiamenti, furti di beni personali o di cantiere);
- c) di impegnarsi a segnalare alla Prefettura-UTG l'avvenuta formalizzazione della denuncia di cui sopra e ciò al fine di consentire, nell'immediato, da parte dell'Autorità di pubblica sicurezza, l'attivazione di ogni conseguente iniziativa;
- d) di conoscere e di accettare la clausola espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto, informazioni interdittive, ovvero la sussistenza di ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale o di accordi con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali d'interesse. Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell'acquisizione delle informazioni del Prefetto, sarà applicata a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto ovvero, qualora lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite; le predette penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della stazione appaltante, del relativo importo dalle somme dovute all'impresa in relazione alla prima erogazione utile;
- e) di impegnarsi durante l'esecuzione dei servizi alla rigorosa osservanza delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale e di essere a conoscenza che in caso di grave e reiterato inadempimento si procederà alla risoluzione immediata ed automatica del contratto.

ART. 11 - SPESE INERENTI L'APPALTO

Il contratto verrà stipulato in forma pubblica amministrativa a cura del Segretario Comunale. Sono parte integrante del contratto, il bando, il disciplinare, il capitolato speciale, l'offerta economica, la garanzia fideiussoria nonché ogni altro documento espressamente richiamato dai documenti di gara.

Sono a carico dell'aggiudicatario, senza diritto a rivalsa e nessuna esclusa, le spese, le imposte, le tasse ed ogni altro onere relativo alla stipulazione e alla registrazione del contratto, incluso le spese ed oneri di pesatura.

ART. 12 - REVISIONE E ADEGUAMENTO DEI PREZZI - MODIFICHE DEL CONTRATTO

Data la natura e la durata annuale del servizio oggetto del presente appalto, la stazione appaltante non riconosce clausole di revisione periodica dei prezzi, ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera a) del D.lgs. n°50/2016, né qualsivoglia forma di adeguamento periodico dei prezzi.

Fermo restando quanto prescritto dall'art. 106 da comma 1 a comma 14 del D.lgs. n°50/2016, la stazione appaltante si riserva di proporre relativamente all'art. 106 comma 1 lettera a) del D.lgs. n°50/2016, a proprio insindacabile giudizio, l'ampliamento dell'oggetto del contratto, sulla base delle seguenti clausole chiare, precise e inequivocabili, determinando portata, natura e condizioni.

Tali modifiche riguardano esclusivamente l'ampliamento temporaneo ed occasionale, **in caso del tutto eccezionale e debitamente motivato**, del contratto, senza alterarne la natura, che resta il medesimo servizio di riciclaggio/recupero e/o recupero/stoccaggio già aggiudicato, inteso nel senso di:

1. impossibilità di conferimento temporaneo di rifiuti già appaltati per mancata messa a disposizione dell'impianto alternativo nel caso di fermo impianto (inadempimento art. 8 C.S.A. da parte di qualsiasi contraente del Comune);
2. ipotesi eccezionali e temporanee di urgente necessità di conferimento di rifiuti (inadempimento art. 3 C.S.A. da parte di qualsiasi contraente del Comune);
3. in tutti i casi in cui l'Ente ha necessità ed urgenza di conferire temporaneamente rifiuti, per evitare un concreto e serio pericolo alla salute pubblica.

A tal fine devono sussistere tutte le condizioni di seguito indicate:

- a) possesso dell'Autorizzazione rilasciata ai sensi della vigente normativa di legge per la gestione di impianti per operazioni di trattamento/recupero/Smaltimento dei rifiuti per il CER individuato;
- b) necessità ed urgenza di provvedere alla tempestiva rimozione ed all'immediato e contestuale conferimento del rifiuto al fine della tutela dell'ambiente e della pubblica incolumità;
- c) previa caratterizzazione dei rifiuti da parte di laboratorio autorizzato secondo le vigenti disposizioni di legge, salvo la caratterizzazione a vista ove possibile;
- d) l'importo del nuovo affidamento/i è compreso nell'importo del contratto, che unitamente agli importi già contabilizzati rappresentano in ogni caso limite inderogabile;
- e) l'importo di aggiudicazione espresso in €/t. sarà oggetto di concordamento tra le parti, ed in ogni caso pari al prezzo locale di mercato decurtato il ribasso offerto in sede di gara;
- f) iscrizione Albo Nazionale Gestori Ambientali, qualora il CER rinvenuto non rientri tra quelli autorizzati all'attuale gestore del servizio di raccolta trasporto conferimento, e che necessità quindi l'affidamento anche del citato servizio, in ogni caso da concordare ai sensi della precedente lettera e);
- g) le specifiche tecniche sono quelle previste dal presente capitolato, in quanto compatibili; h. trovano applicazione tutte le condizioni ed obblighi previsti dagli atti della presente gara, che si intendono integralmente trascritti e riportati;
- h) fermo restando il possesso dei requisiti generali e morali di cui all'art 80 del codice, e dei requisiti di idoneità professionale, autocertificati mediante la presentazione del DGUE.

L'applicazione del presente articolo avviene con comunicazione mediante P.E.C., ed in caso di urgenza per vie brevi.

L'appaltatore è obbligato all'ampliamento dell'oggetto del contratto di cui all'art. 106 del D.lgs. n°50/2016 e all'accettazione del conferimento entro 24 ore, con espresso avvertimento che in caso di inadempimento, salvo la risoluzione di diritto del contratto, si applicheranno le relative penali.

Dei citati rifiuti conferiti devono riportare nel campo annotazioni del F.I.R. la seguente dicitura: art. 106 comma 1 lettera a) del D.lgs. n°50/2016 ed art. 12 C.S.A..

L'inadempimento al presente articolo costituisce grave inadempimento ai fini dell'applicazione delle penali e clausola risolutiva espressa con conseguente risoluzione di diritto del contratto ex art. 1456 c.c..

ART. 13 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Il Comune ha facoltà di risolvere il contratto mediante, PEC o lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:

- a. attuazione della L.R. Campania del 26 maggio 2016, n°14, nel qual caso, viene risolto il contratto senza che l'Appaltatore abbia diritto ad alcun riconoscimento e/o indennizzo di sorta nei confronti del Comune;
- b. mancato rispetto delle clausole previste dal protocollo di legalità;
- c. scioglimento, cessazione o fallimento dell'Appaltatore;
- d. frode nell'esecuzione del servizio;
- e. per mancanza, anche parziale, dei requisiti richiesti dalla legge per svolgere l'attività;
- f. inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
- g. sospensione del servizio o mancata ripresa dello stesso da parte dell'appaltatore per oltre 48 ore, eccetto che per cause di provata forza maggiore, comunicate e motivate;
- h. per abituali negligenze o deficienze del servizio, regolarmente accertate e notificate che, a giudizio del Comune, compromettano gravemente l'efficienza del servizio stesso o siano tali da determinare rischi igienico-sanitari e/o ambientali, sentito il parere dell'A.S.L. o di altro organismo competente in materia ambientale;
- i. subappalto, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;
- j. non rispondenza dei servizi forniti alle specifiche di contratto e allo scopo;
- k. nel caso in cui ci siano ripetute difformità fra il quantitativo di rifiuto, dichiarato dall'appaltatore nei F.I.R., e quanto accertato dal Comune con la propria pesa;
- l. per la revoca di una o più autorizzazioni previste dalla normativa vigente per l'esercizio delle attività oggetto dell'affidamento;
- m. qualora non adempia alla richiesta scritta di esecuzione di servizio conforme alle disposizioni di questo capitolato entro 15 giorni naturali dalla data della richiesta;

- n. qualora l'Appaltatore accumuli l'applicazione di penali per un importo complessivamente maggiore del 10% dell'importo contrattuale annuo, in un periodo massimo pari ad un anno solare;
- o. mancata ricostituzione della cauzione definitiva escussa parzialmente;
- p. per ogni altra grave inadempienza riscontrata, il Comune agirà ai sensi dell'art. 1453 e ss. del Codice Civile;
- q. esaurimento dell'importo di aggiudicazione della gara;
- r. nei casi previsti dal codice dei contratti pubblici, D.lgs. n°50/2016;
- s. in tutti gli altri casi previsti dalla normativa vigente.

In caso di risoluzione del contratto, all'impresa spetterà il pagamento delle prestazioni svolte fino al momento dello scioglimento del contratto, dedotte le eventuali penali.

In caso di risoluzione del contratto l'Ente può provvedere all'esecuzione in danno dell'appaltatore per i maggiori costi sostenuti per garantire la continuità del servizio, fatta salva ogni eventuale richiesta di risarcimento danni, senza che nulla sia più dovuto all'appaltatore se non il pagamento dei servizi regolarmente eseguiti.

Sia l'Amministrazione Comunale sia l'impresa potranno richiedere la risoluzione del contratto in caso di sopravvenuta impossibilità ad eseguire il contratto stesso, in conseguenza di causa non imputabile ad alcuna delle parti, in base all'art. 1672 del codice civile.

In seguito alla risoluzione del contratto per colpa dell'impresa, l'Amministrazione Comunale potrà procedere all'affidamento del servizio all'impresa risultata seconda classificata nella graduatoria della procedura di gara e in caso di rifiuto di quest'ultima alle successive seguendo l'ordine di graduatoria.

Ai sensi dell'art. 1373 comma 2 del codice civile, in presenza di giustificati motivi oggettivi, il Comune ha facoltà di recedere dal contratto previa comunicazione scritta all'altra parte, da inviarsi a mezzo PEC o con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, almeno un (1) mese prima dello scioglimento del rapporto contrattuale, e senza previsione di corrispettivi o indennità.

La risoluzione del contratto sarà pronunciata dall'Ente appaltante e comporterà l'incameramento della cauzione definitiva.

Il Comune dopo aver intimato per iscritto all'Appaltatore di adempiere entro 15 giorni a uno o più degli obblighi contrattuali, escluso quanto previsto alla lettera a), trascorso tale termine senza che l'Appaltatore abbia provveduto agli adempimenti previsti, il contratto si intenderà risolto.

L'Appaltatore accettando detta clausola, riconosce che decorso il suddetto termine di 15 giorni il contratto s'intenderà risolto di diritto.

Costituisce risoluzione di diritto del contratto, senza necessità di preventiva comunicazione, il verificarsi delle clausole risolutive espresse previste dal presente C.S.A..

ART. 14 - SICUREZZA SUL LAVORO E D.U.V.R.I.

L'Appaltatore ha l'obbligo di predisporre il piano di sicurezza, come previsto dalla vigente normativa in materia e si fa carico di adottare gli opportuni accorgimenti tecnici, pratici ed organizzativi volti a garantire la sicurezza sul lavoro dei propri addetti e di coloro che dovessero collaborare, a qualsiasi titolo, con gli stessi. In particolare assicura la piena osservanza delle norme

sancite dal D.lgs. n°81/2008, riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro.

Per la definizione di interferenza si rinvia alla determinazione n°3/2008 dell’Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori servizi e forniture, che la definisce come un “contatto rischioso” tra il personale del Committente e quello dell’Appaltatore o tra il personale di imprese diverse che operano nella stessa sede aziendale con contratti differenti.

Per il presente appalto non si considerano interferenze quei rischi specifici propri dell’attività dell’impresa appaltatrice che va comunque esaminato all’interno del proprio Documento di Valutazione dei Rischi (D.V.R.).

Non sono prescritti nella redazione del D.U.V.R.I. i contatti tra l’impresa appaltatrice e la generica utenza (cittadini e autoveicoli), in quanto non sussistenti nel caso specifico, dove la Ditta appaltatrice andrà a svolgere il solo servizio di recupero/trattamento, e non anche il servizio di raccolta e trasporto.

Le misure per evitare o ridurre i rischi interferenti sono riconducibili ad azioni organizzative e procedurali che non danno luogo a costi per la sicurezza aggiuntivi rispetto a quelli propri dell’appaltatore. I costi per la sicurezza risultano quelli definiti dal D.U.V.R.I., derivanti dagli obblighi a carico della Ditta appaltatrice e del Soggetto Gestore dei rifiuti in merito alla sicurezza sul lavoro.

L’Appaltatore dovrà quindi rispettare quanto disposto dal D.lgs. n°81/2008 e s.mm.ii. e redigere il prescritto documento di valutazione dei rischi, conservandolo e aggiornandolo.

ART. 15 - RESPONSABILITÀ DELL’APPALTATORE

L’Appaltatore è responsabile verso il Comune del perfetto andamento e svolgimento del servizio assunto, di tutto il materiale eventualmente avuto in consegna da parte del Comune e della disciplina dei propri dipendenti.

L’appaltatore dovrà rispondere anche dell’operato dei suoi dipendenti.

Nella conduzione e gestione del servizio, l’Appaltatore dovrà adottare tutte le cautele e i provvedimenti atti ad evitare danni alle persone ed alle cose, con espresso impegno di provvedere affinché l’impianto, le apparecchiature ed i mezzi meccanici, operanti nel servizio, corrispondano alle norme sulla prevenzione degli infortuni.

Compete inoltre all’Appaltatore ogni responsabilità civile e penale per danni a terzi causati da fatti inerenti alla conduzione ed esecuzione del servizio.

L’Appaltatore sarà, comunque, sempre considerato come unico ed esclusivo responsabile verso il Comune e verso i terzi per qualunque danno arrecato alle proprietà ed alle persone, siano o meno addette al servizio, in dipendenza degli obblighi derivanti dall’appalto.

Per tali eventualità l’Appaltatore dovrà fornire idonea polizza assicurativa R.C.T. – R.C.O. a copertura di eventuali responsabilità per danni a persone, animali e cose di cui alle norme speciali di concessione dell'autorizzazione regionale alla gestione dell'impianto.

ART. 16 - VIGILANZA E CONTROLLO

Il Comune si riserva di effettuare in qualsiasi momento dello svolgimento dell'appalto, visite presso l'impianto indicato dall'Appaltatore, finalizzate alla verifica e al controllo delle attività oggetto dell'appalto.

ART. 17 - CESSIONE E SUBAPPALTO

È vietata la cessione, anche parziale, del contratto e del servizio, a qualsiasi titolo e sotto qualunque forma, anche temporanea, se non regolarmente approvata dal Comune, pena l'immediata risoluzione del contratto ed il risarcimento dei danni e delle spese causati al Comune.

È espressamente vietato il subappalto del contratto.

Ai sensi dell'art. 105, comma 2, del Codice l'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

L'affidatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 105, comma 3, lett. c bis) del Codice.

ART. 18 - OSSERVANZA DEI CONTRATTI COLLETTIVI DI LAVORO

L'Appaltatore è tenuto all'esatta osservanza dei contratti di lavoro e di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, comprese quelle emanate nel corso dell'appalto.

In caso di inottemperanza agli obblighi suddetti, accertata dal Comune o segnalata dall'Ispettorato del Lavoro, il Comune segnalerà l'inadempienza all'Appaltatore e, se del caso, all'Ispettorato stesso, che procederà ad una ritenuta del 20% sui pagamenti in acconto, destinando le somme accantonate a garanzia degli obblighi di cui sopra. Il pagamento all'Appaltatore della somma accantonata non sarà effettuato fino a quando dall'Ispettorato del Lavoro non sia stato accertato che gli obblighi predetti siano stati integralmente adempiuti.

Per le ritenute dei pagamenti di cui sopra l'Appaltatore non può opporre eccezione al Comune, né ha titolo al risarcimento dei danni.

L'Appaltatore ha l'obbligo di osservare e far osservare ai propri dipendenti le disposizioni di legge ed i regolamenti in vigore o emanati nel corso del contratto, comprese le norme regolamentari e le ordinanze comunali, con particolare riferimento a quelle riguardanti l'igiene e la salute pubblica e il decoro, aventi rapporto diretto con i servizi oggetto dell'appalto.

L'Appaltatore è tenuto ad osservare le disposizioni emanate dalla A.S.L. territorialmente competente, e da ogni altra autorità competente, in ordine alla dotazione di mezzi di protezione sanitaria ed igienica degli operatori e del personale in genere, alle modalità di esercizio dell'attività ed ai necessari controlli sanitari.

ART. 19 - PENALITÀ

In caso di inadempimento agli atti di gara - bando, disciplinare e capitolato speciale d'appalto - ed agli obblighi contrattuali assunti, o in caso di inottemperanza alle disposizioni dell'ufficio,

l'Appaltatore, oltre all'obbligo di ovviare, in un termine stabilito all'infrazione contestatagli, sarà passibile a titolo di penale, della sanzione pecuniaria riportata nella seguente tabella:

n°	INADEMPIENZA	PENALE
1.	In caso di mancata accettazione dei conferimenti, rifiuto di accettazione, chiusura impianto o impedimenti di qualsiasi natura che ostacola il buon esito del servizio in appalto.	€. 5.000,00 (cinquemila/00) per ogni giorno di ritardo e fino al limite massimo dell'1% dell'importo contrattuale.
2.	In caso di inadempimento all'art. 7 punto 1), 2) e 3) del CSA nei termini stabiliti dal direttore dell'esecuzione.	€. 1.000,00 (mille/00) per ogni giorno di ritardo e fino al limite massimo dell'1% dell'importo contrattuale.
3.	Per ritardo nell'espletamento del servizio rispetto agli orari previsti nel Capitolato Tecnico e/o con quanto concordato con il Direttore di Esecuzione del Contratto per ciascuna tipologia di attività.	€. 1.000,00 (mille/00) per ogni giorno di ritardo e fino al limite massimo dell'1% dell'importo contrattuale.
4.	Per ritardo nella presentazione della documentazione a supporto richiesta dal Direttore di Esecuzione del Contratto.	€. 500,00 (cinquecento/00) per ogni giorno di ritardo e fino al limite massimo dell'1% dell'importo contrattuale.
5.	Per la mancata effettuazione della doppia pesata.	€. 5.000,00 (cinquemila/00) per ogni inadempienza.
6.	Per ritardo nella rendicontazione (report) dei dati richiesti con la tempistica prevista e riepilogata all'art.7 del Capitolato d'Appalto.	€. 500,00 (cinquecento/00) per ogni giorno di ritardo e fino al limite massimo dell'1% dell'importo contrattuale.
7.	In caso di inadempimento all'art. 8 del CSA.	€. 1.000,00 (mille/00) per ogni giorno di ritardo e fino al limite massimo dell'1% dell'importo contrattuale.
8.	In caso di inadempimento a seguito dell'esercizio del diritto di opzione di cui all'art. 2 CSA, ivi compreso l'inadempimento alla consegna della garanzia definitiva.	€. 5.000,00 (cinquemila/00) per ogni inadempienza.
9.	In caso di inadempimenti - agli atti di gara, bando, disciplinare e capitolato speciale d'appalto, ed agli obblighi contrattuali assunti, o in caso di inottemperanza alle disposizioni dell'ufficio e/o ordini di servizio, anche necessari ai fini del controllo e vigilanza - diversi da quelli innanzi disciplinati	€. 1.000,00 (mille/00) per ogni giorno di ritardo e fino al limite massimo dell'1% dell'importo contrattuale, o in subordine per ogni inadempienza.

L'applicazione della sanzione sarà preceduta da regolare contestazione dell'inadempimento. L'Appaltatore avrà 10 giorni di tempo, dalla notifica della contestazione, per presentare le proprie controdeduzioni. Il procedimento si concluderà con Determina Dirigenziale e l'importo delle relative sanzioni pecuniarie saranno trattenute dai canoni dovuti.

Il procedimento di applicazione delle sanzioni potrà avvenire, anche per via telematica tramite PEC.

Le sanzioni saranno raddoppiate qualora lo stesso tipo di disservizio si ripeta entro sei mesi dalla prima contestazione.

Il ripetersi per otto volte dello stesso genere di disservizio, regolarmente contestato dal Comune, o l'applicazione di penali per un importo superiore al 10% del corrispettivo contrattuale dell'appalto, equivarranno alla manifesta incapacità dell'appaltatore a svolgere il servizio appaltato e pertanto comporteranno la risoluzione del contratto, con relativo incameramento della cauzione.

Non si applicherà alcuna penale per cause di forza maggiore, che comunque andranno documentate.

Ferma restando l'applicazione delle penalità sopra descritte, qualora l'Appaltatore non ottemperi ai propri obblighi, il Comune, a spese dell'Appaltatore stesso, e senza bisogno di costituzione in mora né di alcun altro provvedimento, provvederà d'ufficio per l'esecuzione in danno all'Appaltatore di quanto necessario.

L'ammontare delle penalità e l'importo delle spese per tutto quanto eventualmente eseguito d'ufficio saranno trattenuti dal Comune sull'importo del corrispettivo in scadenza.

Nell'eventualità che la rata non offra margine sufficiente, il Comune avrà diritto di rivalersi sulla cauzione definitiva. Pena la risoluzione del contratto, tale importo dovrà essere ricostituito nella sua integrità entro quindici giorni, decorrenti dalla apposita comunicazione in tal senso inviata all'Appaltatore.

L'importo delle singole penali di cui innanzi è stato determinato nel rispetto dei principi di proporzionalità è gravità dell'inadempimento, tenendo conto che il servizio oggetto di gara costituisce servizio pubblico essenziale che non può essere né sospeso né abbandonato.

ART. 20 - SEDI E RECAPITI

Per tutta la durata dell'appalto l'Appaltatore dovrà mantenere edotto il Comune circa il luogo in cui è domiciliata la propria sede legale, la sede amministrativa competente e la sede operativa da cui dipendono i servizi oggetto del presente appalto, comunicando e ove necessario aggiornando tempestivamente gli indirizzi postali, i numeri di telefono, PEC, nominativo responsabile e referente.

ART. 21 - RESPONSABILE TECNICO/AMMINISTRATIVO DEL SERVIZIO

L'Appaltatore, al momento della sottoscrizione del contratto, o della consegna del servizio sotto riserva di legge, notificherà il nominativo del soggetto in possesso di idonei requisiti di professionalità ed esperienza, Responsabile del Contratto (di seguito solo Responsabile), al quale competerà la responsabilità della conduzione del servizio nonché la responsabilità delle comunicazioni con il Direttore di Esecuzione del Contratto. Il Responsabile, munito di specifico

mandato, dovrà avere piena conoscenza delle obbligazioni assunte dall'Impianto ed essere munito dei necessari poteri per la gestione del servizio e per la piena rappresentanza dell'appaltatore. In caso di impedimento del Responsabile, l'impianto sarà tenuto a nominare un suo sostituto.

Il Responsabile darà adeguate, complete ed esaustive istruzioni, informazioni e conoscenze al personale per la corretta e regolare esecuzione dei servizi e controllerà che le prestazioni siano esattamente adempiute rispetto a quanto prescritto dal Capitolato Speciale adottando ogni provvedimento e azione a ciò necessari.

In caso di comprovata inidoneità del Responsabile, previa formale argomentata contestazione e richiesta scritta da parte del Direttore di Esecuzione del Contratto, lo stesso dovrà essere sostituito entro 10 (dieci) giorni dalla richiesta, fatta salva la facoltà dell'impianto di produrre proprie controdeduzioni entro 5 (cinque) giorni.

Il Responsabile deve garantire, inoltre, la reperibilità telefonica e comunicare l'indirizzo PEC.

ART. 22 - CONTROVERSIE

Per qualsiasi controversia derivante dall'interpretazione e/o esecuzione del presente contratto sarà competente in via esclusiva il Tribunale di Napoli, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitrati.

ART. 23 - NORMATIVA ANTICORRUZIONE

Fatta salva la normativa Nazionale Anticorruzione (ANAC), come previsto dal Piano Triennale Anticorruzione 2020 - 2022 del Comune di Quarto, l'operatore economico a contatto con l'Ente è obbligato, pena la risoluzione del contratto, al rispetto assoluto ed incondizionato del Piano Triennale Anticorruzione e del Programma Triennale per la trasparenza, consultabili sul sito www.comune.quarto.na.it.

È fatto divieto all'Appaltatore, durante l'esecuzione del contratto, e per il triennio successivo, di intrattenere rapporti di servizio o fornitura o professionale in genere con gli amministratori e i responsabili di posizione organizzativa e loro familiari stretti (coniuge e conviventi).

L'Appaltatore dichiara altresì di non trovarsi nella situazione di cui all'art. 53, comma 16 ter, del D.lgs. n°165/2001.

L'operatore economico assume l'obbligo di segnalare quanto necessario ai sensi e per gli effetti dell'Art. 42. (Conflitto di interesse) del D.lgs. n°50/2016, di seguito riportato:

1. le stazioni appaltanti prevedono misure adeguate a contrastare le frodi e la corruzione nonché per individuare, prevenire e risolvere in modo efficace ogni ipotesi di conflitto di interesse nello svolgimento delle procedure di aggiudicazione degli appalti e delle concessioni, in modo da evitare qualsiasi distorsione della concorrenza e garantire la parità di trattamento di tutti gli operatori economici;
2. si ha conflitto d'interesse quando il personale di una stazione appaltante o di un prestatore di servizi che, anche per conto della stazione appaltante, interviene nello svolgimento della procedura di aggiudicazione degli appalti e delle concessioni o può influenzarne, in qualsiasi modo, il risultato, ha, direttamente o indirettamente, un interesse finanziario, economico o

altro interesse personale che può essere percepito come una minaccia alla sua imparzialità e indipendenza nel contesto della procedura di appalto o di concessione. In particolare, costituiscono situazione di conflitto di interesse quelle che determinano l'obbligo di astensione previste dall'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n°62;

3. il personale che versa nelle ipotesi di cui al comma 2 è tenuto a darne comunicazione alla stazione appaltante, ad astenersi dal partecipare alla procedura di aggiudicazione degli appalti e delle concessioni. Fatte salve le ipotesi di responsabilità amministrativa e penale, la mancata astensione nei casi di cui al primo periodo costituisce comunque fonte di responsabilità disciplinare a carico del dipendente pubblico;
4. le disposizioni dei commi da 1, 2 e 3 valgono anche per la fase di esecuzione dei contratti pubblici;
5. la stazione appaltante vigila affinché gli adempimenti di cui ai commi 3 e 4 siano rispettati.

ART. 24 - PREVENZIONE INTERFERENZE ILLECITE ED ONERI A CARICO DELLA STAZIONE APPALTANTE

La Stazione Appaltante e l'Aggiudicatario si obbligano a quanto di seguito riportato:

- a. **clausola n°1:** "Il contraente appaltatore si impegna a dare comunicazione tempestiva alla Prefettura e all'Autorità giudiziaria di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini della esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 del c.c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del c.p.";
- b. **clausola n°2:** "La Stazione appaltante si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322-bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p.".

Nei casi di cui ai punti a) e b) del precedente comma, l'esercizio della potestà risolutoria da parte della Stazione appaltante è subordinato alla previa intesa con l'Autorità Nazionale Anticorruzione.

A tal fine, la Prefettura competente, avuta comunicazione da parte della Stazione appaltante della volontà di quest'ultima di avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 c.c., ne darà comunicazione all'Autorità Nazionale Anticorruzione che potrà valutare se, in alternativa all'ipotesi risolutiva, ricorrano i presupposti per la prosecuzione del rapporto contrattuale tra Stazione appaltante ed impresa aggiudicataria, alle condizioni di legge.

ART. 25 - DISPOSIZIONI ANTIMAFIA

In esecuzione all'art. 29 del D.L. 24 giugno 2014 n°90 G.U., n°144 del 24/06/2014 in vigore dal 25/06/2014, e s.mm.ii., D.lgs. 13 ottobre 2014 n°153 e D.P.C.M. n°193/2014, si riporta in stralcio l'art. 29 (Nuove norme in materia di iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa) **C.D. WHITE-LIST** :

1. *All'articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n°190, il comma 52 è sostituito dai seguenti: "52. Per le attività imprenditoriali di cui al comma 53 la comunicazione e l'informazione antimafia liberatoria è obbligatoriamente acquisita dai soggetti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n°159, attraverso la consultazione, anche in via telematica, di apposito elenco di fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa operanti nei medesimi settori. Il suddetto elenco è istituito presso ogni Prefettura. L'iscrizione nell'elenco è disposta dalla Prefettura della provincia in cui il soggetto richiedente ha la propria sede. Si applica l'articolo 92, commi 2 e 3, del citato decreto legislativo n°159 del 2011. La Prefettura effettua verifiche periodiche circa la perdurante insussistenza dei tentativi di infiltrazione mafiosa e, in caso di esito negativo, dispone la cancellazione dell'impresa dall'elenco.*

52-bis. L'iscrizione nell'elenco di cui al comma 52 tiene luogo della comunicazione e dell'informazione antimafia liberatoria anche ai fini della stipula, approvazione o autorizzazione di contratti o subcontratti relativi ad attività diverse da quelle per le quali essa è stata disposta.";

2. *In prima applicazione, e comunque per un periodo non superiore a dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i soggetti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, del citato decreto legislativo n°159 del 2011, per le attività indicate all'articolo 1, comma 53, della predetta legge n°190 del 2012, procedono all'affidamento di contratti o all'autorizzazione di subcontratti previo accertamento della avvenuta presentazione della domanda di iscrizione nell'elenco di cui al comma 1. In caso di sopravvenuto diniego dell'iscrizione, si applicano ai contratti e subcontratti cui è stata data esecuzione le disposizioni di cui all'articolo 94, commi 2 e 3, del citato decreto legislativo n°159 del 2011.*

I servizi di cui al presente appalto rientrano in una delle attività a maggior rischio di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 1, comma 53 della Legge 190/2012.

Ai sensi dell'art. 17 legge 190/2012 e s.mm.ii. art. 17 "Le stazioni appaltanti possono prevedere negli avvisi, bandi di gara o lettere di invito che il mancato rispetto delle clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patti di integrità costituisce causa di esclusione dalla gara."

ART. 26 - OSSERVANZA DI LEGGI, DECRETI E ORDINANZE

Per tutto quanto non previsto espressamente dal disciplinare, bando e capitolato speciale d'appalto, si rinvia alla normativa pubblicistica e civilistica vigente.

L'appaltatore, a propria cura e spese e sotto la sua esclusiva responsabilità, deve, in ogni caso e per tutta la durata del contratto, ottemperare alle disposizioni di legge ed osservare tutti i regolamenti e le prescrizioni già emanate, o successive, dalle competenti Autorità in materia di appalti e di forniture in generale.

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di eseguire, in qualsiasi momento, ispezioni, verifiche e controlli sull'andamento del servizio, in modo da accertare che le attività svolte siano conformi alle condizioni normative e contrattuali.

A tal fine, per i dovuti raccordi con gli Uffici Comunali, l'Amministrazione nominerà uno o più rappresentanti, comunicando i relativi nominativi.

La partecipazione alla presente procedura, equivale per l'operatore economico concorrente, a dichiarazione, - consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000 e delle ulteriori sanzioni irrogabili dalla Stazione Appaltante e dall'A.N.A.C. in caso di dichiarazioni false e mendaci - di essere in possesso dei requisiti generali e speciali, sia di partecipazione che di esecuzione, prescritti dalla presente procedura e dalle norme generali e speciali, ai fini della esecuzione del servizio in oggetto.

ART. 27 - NORME DI SALVAGUARDIA

A tutela della Stazione Appaltante e dell'Appaltatore, il Committente avverte che la competenza in materia di gestione dei rifiuti è stata trasferita dai Comuni ad altro soggetto giuridico (L.R. Campania del 26 maggio 2016, n°14, art. 40). In particolare, nel caso in cui, per sopraggiunte disposizioni normative, in tutto o in parte, dovessero subentrare nel servizio soggetti operanti su scala sovracomunale, si applicheranno le norme ivi previste, in mancanza il contratto in essere dovrà intendersi automaticamente risolto senza che l'Appaltatore possa vantare pretesa alcuna nei confronti dell'Ente (art. 40, comma 1, L.R. Campania del 26 maggio 2016, n. 14).

ART. 28 - TUTELA DELLA PRIVACY

In ossequio a quanto disposto dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, entrato in vigore il 25/05/2018 (in sostituzione del D.lgs. n°196/2003 e s.mm.ii.), si informa che i dati personali richiesti sono obbligatori a pena di non ammissione alla procedura. Gli stessi saranno trattati con modalità cartacee ed informatiche, per le sole finalità connesse all'espletamento della gara e della eventuale successiva fase di gestione del contratto.

L'interessato può far valere nei confronti della stazione appaltante i diritti di cui al capo III art. 12 e seguenti 7 del citato regolamento di protezione dei dati personali, contattando il responsabile del trattamento.

Con l'aggiudicazione della presente procedura, l'Appaltatore assumerà la qualifica di "responsabile" del trattamento dei dati che l'Amministrazione gli dovesse conferire per l'espletamento del servizio. In tale veste si impegna formalmente ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, che saranno dalla stessa nominati incaricati del trattamento, la massima segretezza e la riservatezza sulle informazioni personali di cui verrà a conoscenza durante le prestazioni oggetto del contratto di appalto, come pure dei dati elaborati in ordine a tali informazioni, con espresso divieto di divulgazione e/o comunicazione a terzi, sia nell'interesse del Ministero che degli interessati. A tal fine sarà richiesto a tutte le persone coinvolte nella esecuzione del contratto di sottoscrivere apposita dichiarazione di riservatezza.

A tal fine, l'Appaltatore si impegna ad adottare le misure organizzative di cui al regolamento di protezione dei dati personali, al fine di prevenire i rischi di distruzione e perdita anche accidentale

dei dati, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta dei dati.

L'Appaltatore dovrà altresì corrispondere ad eventuali specifiche indicazioni sul trattamento di tali dati forniti dall'Amministrazione, la quale potrà, in qualunque momento, chiedere specifiche informazioni ed effettuare ispezioni per la verifica della rispondenza alle finalità consentite.

Qualora si verifichi una violazione di tali obblighi, l'Amministrazione rimarrà estranea a qualunque contenzioso intentato a suo danno da terzi, con espressa manleva da parte dell'Appaltatore, ivi compreso l'eventuale risarcimento dei danni.

L'Appaltatore si impegna inoltre a non utilizzare le informazioni ed i dati raccolti per conto del Comune nell'ambito di attività diverse da quelle oggetto del presente incarico.

La violazione degli obblighi in materia di riservatezza e di trattamento dei dati può essere fonte di risoluzione del contratto, oltre che di responsabilità ai sensi del Capo VIII responsabilità e sanzioni.